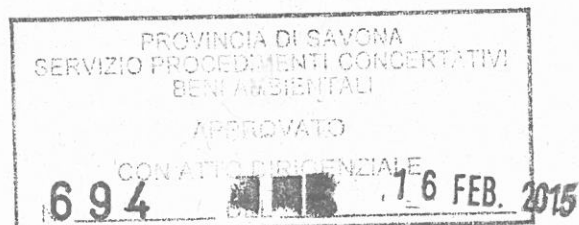
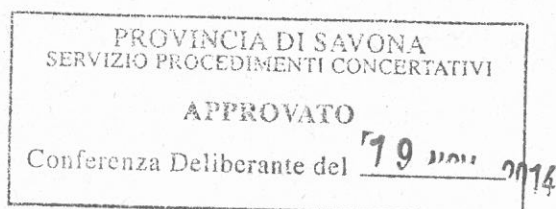
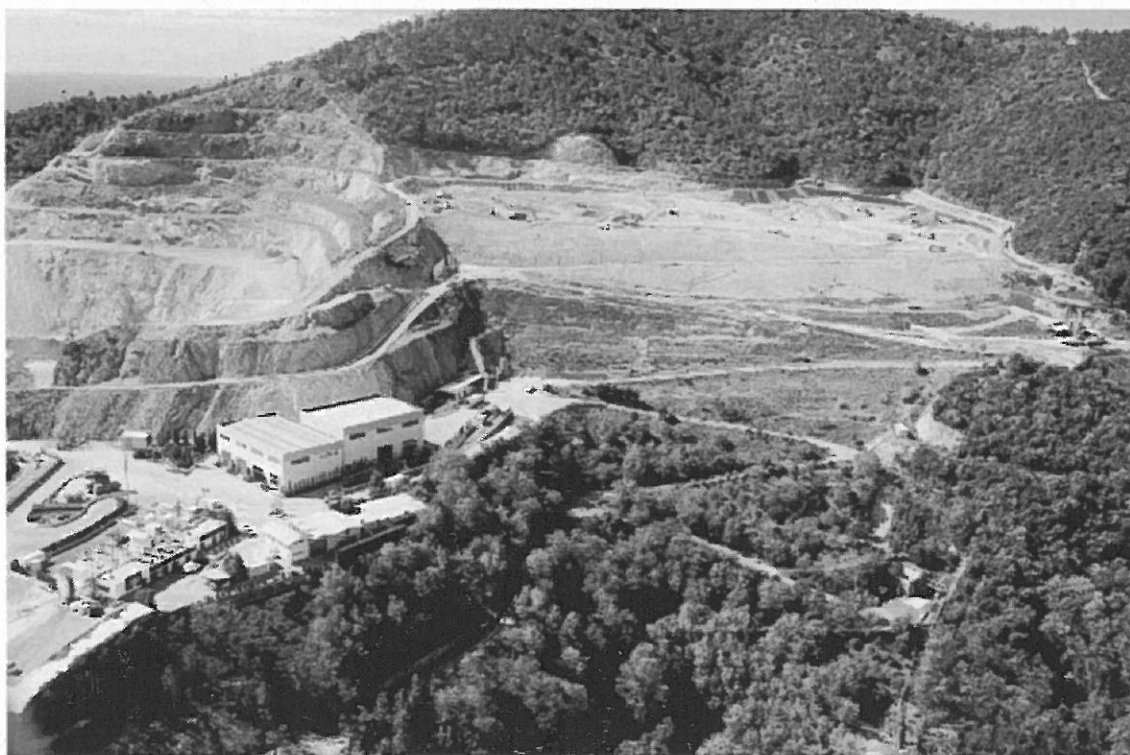


ECOSAVONA S.r.l.

“Piano di Adeguamento e prescrizioni”



Indice

1 PIANO DI ADEGUAMENTO E PRESCRIZIONI.....	3
1.1 CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI.....	3
1.1.1 Confronto con le BAT di settore.....	3
2 RIFIUTI CONFERIBILI IN DISCARICA	4
2.1 RIFIUTI CONFERIBILI A SMALTIMENTO – CRITERI DI AMMISSIBILITA'	4
2.1.1 C.E.R. rifiuti non pericolosi conferibili nella discarica senza esecuzione di preventiva analisi di caratterizzazione.....	7
2.2 RSU INDIFFERENZIATI CONFERITI AL TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (TMB).....	7
2.2.1 Sezione di tritovagliatura.....	8
2.2.2 Sezione di biossificazione.....	8
2.2.3 Disposizioni relative all'Ecotassa sulla FOS avviata a recupero.	10
2.2.4 Trattamento dei rifiuti in ingresso durante la realizzazione degli interventi impiantistici.....	12
2.2.5 Trattamento dei rifiuti in ingresso in caso di guasti del TMB	12
2.3 RIFIUTI CONFERIBILI A RECUPERO – CRITERI DI AMMISSIBILITA'	12
2.3.1 Procedura di omologa dei rifiuti destinati a recupero.....	13
2.3.2 Prescrizioni particolari afferenti il rifiuto di cui al codice CER 03.03.10.....	14
3 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	14
3.1 TARIFFA.....	14
3.2 GESTIONE.....	14
3.3 IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI.....	16
3.4 CONTAINER DRENANTE.....	16
3.5 ULTERIORI PRESCRIZIONI.....	16
3.6 GARANZIE FINANZIARIE:.....	17
4 SCARICHI IDRICI.....	17
4.1 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.....	17
4.2 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO.....	18
5 EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	19
5.1 EMISSIONI CONVOGLIATE.....	19
5.2 EMISSIONI DIFFUSE.....	20
6 LIVELLI DI GUARDIA.....	21
7 PIANI DI INTERVENTO.....	21
8 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC.....	21

1 PIANO DI ADEGUAMENTO E PRESCRIZIONI

- a) La ditta è già dotata di una autorizzazione integrata ambientale per il codice IPCC 5.4 di cui all'allegato I del D.Lgs. 59/05 " Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per inerti " per l'impianto sito in Comune di Vado Ligure, loc. Boscaccio.

1.1 CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

1.1.1 Confronto con le BAT di settore

- a) Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 bis del D.Lgs 152/2006 " Individuazione delle migliori tecniche disponibili", per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del D.Lgs 152/2006, si considerano applicate le BAT se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al D.Lgs.36/03.
- Per la discarica esistente è stato approvato il piano di adeguamento al D.Lgs 36/03 e gli interventi sulla discarica stessa sono stati realizzati in modo conforme al progetto approvato. Le migliori tecnologie risultano quindi applicate;
 - l'ampliamento è stato progettato conforme alle disposizioni del D.Lgs.36/03 e , quindi, si considerano applicate le BAT ;
- a) Le acque di prima pioggia insistenti sulle zone oggetto di autorizzazioni precedenti dovranno continuare ad essere raccolte dalle tre vasche esistenti con le sigle G1, G2, G3/G4. Lo scarico delle acque di prima pioggia avverrà in pubblica fognatura.
- b) In maniera analoga dovranno essere costruite, quando l'elevazione della costruzione/gestione della discarica in ampliamento lo permetta, le nuove vasche di prima pioggia a progetto (Confronta tavola 07663-095D07E02 copertura).
- c) Le acque di seconda pioggia dovranno essere conferite all'attuale sistema di gestione delle acque meteoriche riportando i collegamenti ai rispettivi scarichi sulla planimetria prescritta al successivo punto 8.1. i
- d) In relazione alle disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 06/08/2013 ad oggetto "termine efficacia della circolare del Ministero dell'Ambiente U.prot. GAB-2009-0014936 del 30/06/2009" , al fine di una completa adesione alle Migliori Tecniche Disponibili, dovrà essere realizzato l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico dei rifiuti urbani previsto al Paragrafo 2.5.1. dell'Allegato B – Rev. 1

2 RIFIUTI CONFERIBILI IN DISCARICA

2.1 RIFIUTI CONFERIBILI A SMALTIMENTO – CRITERI DI AMMISSIBILITA'

La prosecuzione dell'esercizio dell'attività di discarica (D5, D9 ex allegato B D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ubicata nel Comune di Vado Ligure (SV), loc. Boscaccio, la cui area è delimitata ai fogli n° 39 e 40 mappali numeri 20a, 20b, 70, 76, 146, 201, 202, 203 e 13, 255, 280, 282, 283, 284, 285, 319, 401, 402, 413, 423, 424, 431, avverrà mediante la coltivazione di una volumetria netta¹ stimabile per lo smaltimento di rifiuti pari a circa 1.300.000 m³ (dato progettuale).

Ai sensi dell'articolo 17 comma 4 e articolo 4 del Decreto legislativo 13/1/2003, n° 36 e s.m.i., dell'articolo 7, comma 1, lettera c) del DM 27/09/2010 e degli artt. 24 comma 1 lettera c), 34 comma 1 della Legge regionale 18/99, la discarica è inquadrata come segue :

categoria :	discarica per rifiuti non pericolosi
sottocategoria :	discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas

I rifiuti per cui la discarica è autorizzata alla gestione sono quelli identificati dai CER indicati nell'APPENDICE 1 "RIFIUTI AUTORIZZATI", parte integrante del presente documento.

- a) L'impianto di discarica dovrà prioritariamente collocare nel proprio sedime di abbancamento i rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti nell'ambito della Provincia di Savona.
- b) Le procedure e i criteri di ammissione dei rifiuti in discarica sono quelle individuate dall'art. 11 del d.lgs 36/2003, dal DM del 27/09/2010 e dal punto 2 del presente provvedimento, in particolare i rifiuti non pericolosi :
 - i. dovranno avere tenore di sostanza secca superiore almeno al 25% (fanghi palabili);
 - ii. dovranno avere caratteristiche chimiche tali da rientrare nei limiti previsti dal comma 5 dell'art. 6 del D.M. 27/09/2010, salvo le deroghe concesse descritte nei punti successivi;
 - iii. non dovranno avere caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche tali da rientrare tra i rifiuti non ammessi in discarica, ai sensi del comma 1, art. 6 del d.lgs 36/03.
- c) Prima di effettuare il conferimento dei rifiuti in discarica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del D.M 27/09/2010, tutti i rifiuti dovranno essere oggetto di caratterizzazione di base da parte del produttore e la successiva verifica di conformità da parte del gestore della discarica, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. citato, dovrà essere effettuata con frequenza almeno annuale e con le modalità di cui all'allegato 1 del D.M. stesso.
- d) Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802, come previsto al punto 2 dell'allegato 3 del DM 27/09/2010. Il campionamento per la verifica di conformità sarà effettuato al momento del conferimento in discarica o presso il produttore del rifiuto stesso e a cura di un laboratorio riconosciuto preferibilmente indipendente (in alternativa dal gestore qualora abbia costituito un appropriato sistema di garanzia di qualità, compreso un controllo periodico indipendente). I

1 Volume netto per rifiuti :	1.330.000 m ³
Volume lordo al netto del capping	1.740.300 m ³
Volume copertura finale	110.800 m ³
Volume complessivo autorizzato	1.851.100 m ³

campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica, a disposizione delle autorità di controllo, per un periodo non inferiore a due mesi, secondo quanto previsto dal citato articolo. A tal fine dovrà essere sempre tenuta aggiornata la procedura adottata e, presso l'impianto, la planimetria recante l'ubicazione del deposito campioni.

- e) L'impianto di discarica dovrà essere gestito in conformità a quanto previsto dagli allegati 1 e 2 del D.Lgs 36/03, in particolare nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- i. i rifiuti destinati allo smaltimento, identificati dai C.E.R. dettagliati nella Appendice 1, potranno essere conferiti soltanto nel caso in cui i parametri, determinati mediante l'esecuzione di preventiva analisi da effettuarsi sul rifiuto tal quale con metodica e modalità riconosciute dalle leggi vigenti, risultino conformi ai limiti stabiliti dal D.M. 27/9/2010, fatte salve comunque le modalità e le deroghe concesse e le esclusioni dall'obbligo di analisi;
 - ii. i rifiuti identificati dal CER con cifre finali pari a 99 potranno essere conferiti in discarica previa comunicazione alla Provincia di Savona con allegata relazione tecnica descrittiva e/o omologa, ad esclusione del codice 200399 se utilizzato per rifiuti di esumazione ed estumulazione ;
 - iii. per i rifiuti prodotti da processi termici (categoria 10 dell'elenco europeo dei codici C.E.R. ad eccezione dei codici 100212, 100328, 100410, 100509, 100610, 100820 e 101110), per i quali il produttore/detentore può escludere oltre ogni ragionevole dubbio la presenza di diossine e furani, è necessario che la Società acquisisca idonea dichiarazione rilasciata dal produttore/detentore del rifiuto che ne escluda la presenza; Qualora non sia possibile ottemperare quanto disposto ed in particolare in fase di caratterizzazione, la determinazione di diossine e furani dovrà essere effettuata ogni qualvolta il produttore/detentore del rifiuto non possa escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, la presenza di dette sostanze, e per i rifiuti prodotti da incenerimento o pirolisi (sottocategoria 19.01 dell'elenco europeo dei codici C.E.R.) è indispensabile prevedere la determinazione di diossine e furani in fase di caratterizzazione del rifiuto;
 - iv. ogni carico di rifiuti proveniente da processi di inertizzazione di cui ai codici CER 190305 e 190307 può essere ammesso in discarica solo se accompagnato da una scheda tecnica che riporti il processo produttivo che l'ha originato, l'impianto dove è stato trattato, il processo di trattamento, il lotto di riferimento indicato dall'impianto;
 - v. le miscele di rifiuti appartenenti al CER 19.02.03 non devono essere costituite da rifiuti i cui codici siano esclusi dal conferimento in discarica;
 - vi. per i rifiuti per cui alla colonna "Obbligo di caratterizzazione chimico/fisica" dell'APPENDICE 1 "ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI", parte integrante del presente documento, sia riportata la dicitura NO, la caratterizzazione di base e la verifica di conformità indicate al punto 2.1 lettera c), potrà avvenire anche senza l'esecuzione di analisi.
- f) Possono essere conferiti nel corpo di discarica rifiuti speciali non pericolosi che presentino sul tal quale concentrazioni di PCB determinati ai sensi dell'allegato 3 del D.M. 27/09/2010 non superiori a 30 mg/kg .
- g) Possono essere collocati nel corpo discarica esclusivamente i rifiuti il cui test di cessione (di cui all'Allegato 3 al DM 27/09/2010), evidenzia una concentrazione dei parametri minore o uguale al limite indicato nel sottoelencato prospetto. Per completezza, si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri dettati dalla Tabella 5 del D.M. 27/09/2010 e delle deroghe ritenute accettabili a seguito dell'esame della revisione dell'analisi di rischio "Ecosavona srl – analisi di

rischio” aprile 2012 redatto da I.A. Industria Ambiente srl .

Parametro	Valori Tab. 5 D.M. 27/9/2010 [mg/l]	Concentrazioni nell'eluato derogate ⁽¹⁾ [mg/l]
Arsenico	0,2	1,0
Bario	10	50
Cadmio	0,1	0,5
Cromo totale	1	5
Rame	5	25
Mercurio	0,02	0,1
Molibdeno	1	5
Nichel	1	5
Piombo	1	5
Antimonio	0,07	0,35
Selenio	0,05	0,25
Zinco	5	25
Cloruri	2.500	12.500
Fluoruri	15	75
Solfati	5.000	25.000
TDS ⁽²⁾	10.000	50000
DOC ⁽²⁾	100	Nessun limite

⁽¹⁾ valori pari a 5 volte i limiti massimi ammissibili dettati dalla tab. 5 del D.M. 27/09/2010 ad eccezione del DOC per il quale non è fissato nessun limite, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto h)

⁽²⁾ per DOC e TDS, ad eccezione di quanto indicato al successivo punto h), si applica quanto previsto nelle note della tabella 5 del D.M. 27/09/2010

- h) relativamente al parametro DOC, a seguito della presentazione dei risultati dello studio svolto dall'Azienda in collaborazione con il Politecnico di Torino, pervenuto in data 23/12/2103 con prot.101293 e del successivo parere ARPAL assunto agli atti con. port. 10228/2014 , i rifiuti in ingresso non saranno soggetti a limiti per il parametro DOC. A seguito dell'entrata in esercizio del previsto impianto di biostabilizzazione dovrà essere nuovamente ripetuta per 2 anni la sperimentazione già effettuata al fine di analizzare l'andamento del percolato e del biogas nel nuovo assetto produttivo raffrontando altresì i nuovi risultati che saranno ottenuti con quelli della sperimentazione già conclusa.
- i) ogni ulteriore richiesta di ampliamento dei CER ammissibili in discarica dovrà essere accompagnata da una valutazione degli apporti di contaminanti (in termini di frazione e di concentrazione nel rifiuto e concentrazione nell'eluato) anche rispetto all'analisi di rischio presentata;
- j) le deroghe concesse, di cui alla tabella precedente potranno subire modificazioni se dovessero essere rilevati superi o scostamenti nei monitoraggi delle acque sotterranee rispetto ai Livelli di Guardia definitivi, stabiliti come previsto al successivo punto 6; l'autorizzazione a tutte le deroghe verrà sospesa in caso si evidenzino rilevanti criticità nel corso dei monitoraggi previsti dal Piano di Monitoraggio di cui all'allegato E al presente provvedimento;

2.1.1 C.E.R. rifiuti non pericolosi conferibili nella discarica senza esecuzione di preventiva analisi di caratterizzazione

- a) Viene autorizzato il conferimento in discarica, senza obbligo di esecuzione di preventiva analisi chimica di caratterizzazione, di quei rifiuti per i quali, alla colonna “Obbligo di caratterizzazione chimico/fisica” dell’APPENDICE 1 “ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI”, parte integrante e sostanziale del presente documento, sia riportata la dicitura **NO**.
- b) La caratterizzazione di base e la verifica di conformità indicate al punto 2.1 lettera c), per tali rifiuti, potrà avvenire senza l’esecuzione di analisi chimiche.
- c) I rifiuti per i quali non viene previsto obbligo di esecuzione di preventiva analisi di caratterizzazione sono stati individuati tenendo in considerazione il D.M. 27/09/2010 :
 - i. art. 1 comma 4 il quale precisa che : "Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore";
 - ii. tabella 1 - la quale indica i codici CER per i quali è consentito lo smaltimento senza preventiva caratterizzazione analitica, ancorché in riferimento alle discariche di inerti;
 - iii. allegato 1 - punto 4, il quale stabilisce che non è ritenuta necessaria la caratterizzazione analitica, quando:
 - tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note e ritenute idonee dall'autorità territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione;
 - si tratti di tipologie di rifiuti per i quali risulti poco pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non siano disponibili metodi di analisi.
- d) L'elenco dei rifiuti conferibili in discarica senza preventiva caratterizzazione analitica rimane quindi definito nella APPENDICE 1, parte integrante e sostanziale del presente documento, fino all’emanazione della "lista positiva" di rifiuti esclusi da caratterizzazione analitica di cui al punto b, comma 1 dell'art.6 del D.M. 27/09/2010. A seguito dell'emanazione di tale "lista positiva" l'elenco dei rifiuti ammessi in discarica senza preventiva caratterizzazione analitica potrà essere ridefinito ove si ravvisino contrasti.

2.2 RSU INDIFFERENZIATI CONFERITI AL TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (TMB)

A seguito della Circolare del Ministero dell’Ambiente del 06/08/2013, ad oggetto “termine efficacia della circolare del Ministero dell’Ambiente U.prot. GAB-2009-0014936 del 30/06/2009”, viene esplicitamente dichiarato che la trito-vagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, non soddisfa, da sola, l’obbligo di trattamento previsto dall’art. 6 lettera a) della Direttiva 1999/31/Ce, Ecosavona dovrà adeguare l’attuale impianto di trattamento, in conformità a quanto previsto dalla DGR Liguria n. 1361 del 16/11/2007 “Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. D.Lgs 36/2003”.

L’adeguamento consiste negli interventi impiantistico strutturali descritti al Paragrafo 2.5.1. dell’Allegato B – Rev. 1

I rifiuti urbani o assimilati anche con il CER 20.03.01 il cui trattamento, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2003, non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 del D.Lgs

36/2003, potranno essere ammessi in discarica senza preventivo trattamento.

2.2.1 Sezione di tritovagliatura

I rifiuti urbani indifferenziati in arrivo dovranno essere sottoposti a preventiva selezione meccanica o manuale per individuare e separare i rifiuti pericolosi (presumibilmente sempre batterie al piombo e bombole), e i rifiuti ferrosi, che verranno depositati nelle zone adibite al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dal trattamento. Gli eventuali rifiuti ingombranti intriturbabili, verranno selezionati ed inviati direttamente in discarica con il flusso di sopravaglio.

Il rifiuto urbano indifferenziato così “ripulito” dovrà essere avviato alla successiva fase di triturazione-frantumazione.

Una volta triturato e frantumato il rifiuto dovrà essere avviato alla fase di selezione meccanica per la separazione della frazione secca (sopravaglio) dalla frazione umida (sottovaglio).

In prima fase il sopravaglio sarà identificato con il codice CER 19.12.12 e sarà inviato direttamente alle vasche di coltivazione della discarica per l'operazione di smaltimento D5, previa pesatura.

La parte umida (sottovaglio) dovrà essere avviata alla seconda fase nell'impianto di trattamento biologico (Sezione di Biossificazione).

2.2.2 Sezione di biossificazione

Al termine del processo di biossificazione, della durata prevista in circa 21 giorni, il rifiuto che uscirà dalle celle sarà costituito dalla Frazione Organica Stabilizzata (FOS) che dovrà essere identificata con il codice CER 19.05.03 “compost fuori specifica”.

Ogni cumulo di FOS che uscirà da una cella al termine del processo biologico sarà posizionato in stoccaggio provvisorio (attività R13) sul piano della discarica ovvero permarrà nella cella nel caso in cui, in relazione al carico stagionale, vi sia disponibilità di celle libere, in attesa di verificare se le sue caratteristiche di stabilizzazione soddisfino i requisiti previsti dalla DGR 1361/2007 per il recupero in discarica come copertura giornaliera *(la pezzatura è garantita dalla fase di trattamento meccanica con una vagliatura < 50mm)*.

Al fine di verificare i requisiti previsti dalla DGR 1361/2007 e dalla DGR 1293/2014 per il recupero in discarica come copertura giornaliera, la FOS ottenuta dovrà essere sottoposta a verifica dell'indice respirometrico dinamico reale (I.R.D.R.) che dovrà essere inferiore a 1000 mg O₂/(kg s.v.*h)

Se il rifiuto risulterà conforme sarà utilizzato per la copertura giornaliera della discarica stessa (operazione di recupero R5).

Qualora il rifiuto non risulti conforme ai requisiti previsti dalla DGR 1361/2007 e dalla DGR 1293/2014, sarà classificato con codice CER 19.05.01 e potrà essere gestito in idoneo impianto esterno autorizzato. Qualora l'impianto esterno sia classificato come impianto di smaltimento, il conferimento potrà avvenire solo previo accordo di programma. Tale rifiuto dovrà essere registrato come rifiuto prodotto dall'impianto di trattamento.

Nel momento in cui il quantitativo di rifiuto CER 19.05.03 avviato a recupero in R5 (copertura giornaliera della discarica) dovesse raggiungere nel mese il 20% del peso dei rifiuti conferiti in D5 nel

mezzo in corso, l'ulteriore quantitativo di rifiuto prodotto oltre a tale percentuale – ancorché conforme alla DGR 1361/2007 – dovrà essere avviata a smaltimento (D5).

La movimentazione dei rifiuti gestiti a trattamento dovrà essere registrata sui seguenti registri di carico e scarico ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Art. 190:

- Registro di Carico del Trattamento (D9)
- Registro di Carico della Discarica (D5)
- Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti Prodotti
- Registro di Carico e Scarico del Recupero (R13)
- Registro di Carico del Recupero (R5)

Nel dettaglio i rifiuti dovranno essere gestiti come descritto nel seguito:

- i rifiuti urbani indifferenziati in ingresso al trattamento (CER 20.03.01) verranno pesati e registrati con operazioni di carico sul Registro D9;
- i rifiuti separati con la selezione manuale (*ad es. metalli ferrosi CER 19.12.02, batterie al piombo 16.06.01, gas in contenitori a pressione CER 16.06.04*) vengono inviati al deposito temporaneo e registrati con movimento di carico sul Registro Rifiuti Prodotti; tali rifiuti saranno avviati ad impianti terzi autorizzati e l'operazione sarà a sua volta registrata come operazione di scarico nel Registro Rifiuti Prodotti; i rifiuti pericolosi dovranno essere gestiti anche in rapporto alla normativa SISTRI attualmente obbligatorio per i “nuovi produttori” ossia per rifiuti pericolosi prodotti da impianti di trattamento di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi;
- il sopravaglio proveniente dall'impianto di triturazione identificato con CER 19.12.12 verrà imballato, pesato ed avviato a smaltimento, registrando l'operazione come carico sul Registro della Discarica D5;
- la FOS (Frazione Organica Stabilizzata) che uscirà dalla fase di biossidazione dell'impianto di trattamento sarà identificata con il CER 19.05.03, verrà pesata in uscita dalla cella di biostabilizzazione e messa in cumulo sul piano della discarica in stoccaggio preliminare (R13); il movimento sarà registrato come carico nel Registro R13; la tracciabilità della gestione delle diverse celle sarà assicurata tramite la tenuta di un registro di impianto nel quale saranno indicate le date di carico e di scarico di ogni cella, i quantitativi in ingresso e in uscita da ogni singola cella, le condizioni operative e quanto altro utile alla gestione operativa dell'impianto;
- il rifiuto CER 19.05.03 in cumulo verrà sottoposto a verifica per testarne la conformità alle prescrizioni della DGR 1361/07 e della DGR 1293/2014 come descritto al paragrafo successivo, e verrà avviato:
 - **se conforme alla DGR 1361/07 e alla DGR 1293/2014:** a recupero come copertura giornaliera. Il movimento sarà registrato come scarico dal Registro R13 e come carico nel Registro R5
 - **se non conforme alla DGR 1361/07 e alla DGR 1293/2014:** riclassificato con il CER 19.05.01 ed inviato a successivo trattamento/smaltimento. Il movimento sarà registrato come scarico dal Registro R13 e come carico o nel registro D9 all'ingresso alla sezione di Biostabilizzazione o, in alternativa, registrato come rifiuto prodotto ed inviato ad idoneo impianto di trattamento esterno. Qualora l'impianto esterno sia classificato come impianto di smaltimento, il conferimento potrà avvenire solo previo accordo di programma.
 - Qualora sia consentito dalla logistica impiantistica, in relazione ai quantitativi da gestire, potrà essere proseguito il processo di biossidazione in corso, sino al raggiungimento dei valori obiettivo. Nel contempo dovrà essere verificata dal gestore l'origine del ritardo del processo di

bioossidazione dandone risalto nella relazione quadrimestrale di riepilogo da conservare presso l'impianto.

Il peso sarà quello misurato nella fase di scarico delle celle il cui contenuto ha raggiunto gli obiettivi impiantistici. al momento in cui è stato messo in cumulo. Prima di avviare il rifiuto a recupero come copertura giornaliera è necessario verificare anche se il quantitativo avviato a recupero R5 ha superato il 20% in peso dei rifiuti conferiti a smaltimento (D5) nel mese in corso: qualora il limite quantitativo fosse stato raggiunto il rifiuto va comunque avviato a smaltimento, o a recupero in impianto esterno autorizzato. Il limite quantitativo sarà quindi calcolato alla fine di ogni mese.

2.2.3 Disposizioni relative all'Ecotassa sulla FOS avviata a recupero.

La Frazione Organica Stabilizzata (FOS) conforme alle prescrizioni di cui alla DGR 1361/2007 ed alla D.G.R. 1293/2014 potrà essere avviata a recupero ed il relativo quantitativo, nel limite massimo del 20% dei rifiuti effettivamente abbancati in discarica, si considera escluso dal pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica, con la determinazione del quantitativo annuale mediante la somma dei quantitativi mensili.

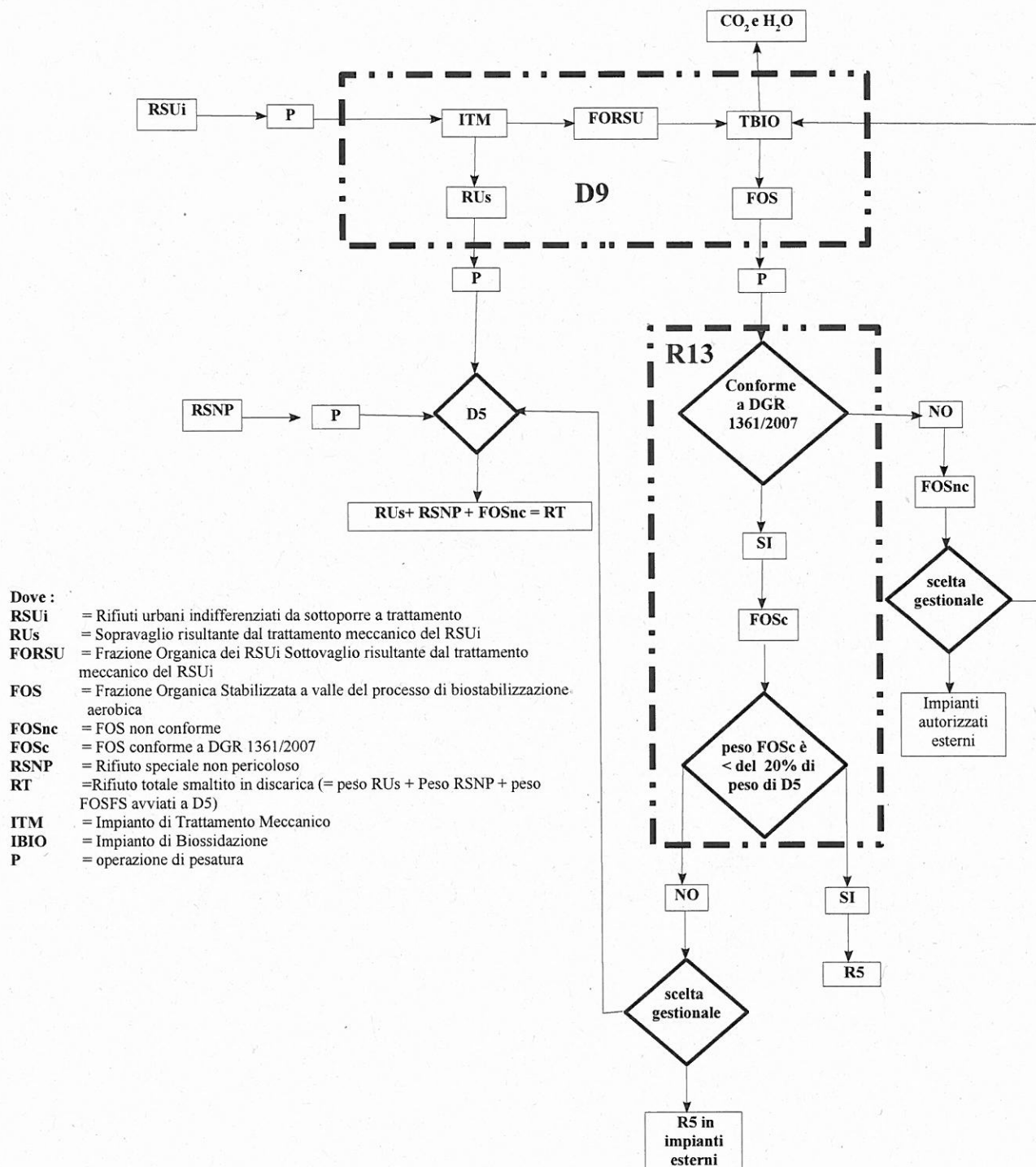
Al fine di potere usufruire della esclusione dal tributo il gestore della discarica sarà tenuto a indicare, in sede di dichiarazione annuale sul tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia ed al Servizio Entrate Regionali, ai sensi dell'art.7 della L.R. 23/2007, il quantitativo di rifiuto derivante dal trattamento che viene utilizzato per le operazioni di copertura giornaliera dei rifiuti in discarica, riprofilatura quote, piste, e la relativa percentuale rispetto al peso dei rifiuti conferito in discarica su base mensile, secondo il seguente schema:

Quantitativo rifiuto utilizzato annualmente per le operazioni di copertura giornaliera dei rifiuti in discarica, riprofilatura quote, piste	Percentuale di rifiuto destinato a copertura giornaliera in conformità alle linee guida regionali	
	10 %	20%

Le disposizioni di cui all'art.6 della L.R. 23/2007, stabiliscono che "Il soggetto passivo del tributo è tenuto a specificare in fattura, separatamente, quanto riceve dal conferitore a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica e ad effettuare il versamento del tributo in misura corrispondente a quello fatturato".

Pertanto l'importo specificato in fattura dovrà essere calcolato sul quantitativo del rifiuto pesato all'ingresso dell'impianto di discarica, sottraendo il quantitativo di rifiuto avviato alle operazioni di recupero.

Ai fini del calcolo della percentuale ammessa alla esclusione del tributo ai sensi della D.G.R. 1361/2007 si utilizza il seguente schema :



al fine di valutare la percentuale massima di utilizzo non sottoposta ad ecotassa , secondo la seguente relazione :

$$\frac{\text{peso FOSc}}{\text{peso RT}} \times 100 \leq 20$$

La quota di esclusione del tributo ai sensi della D.G.R. 1361/2007 da retrocedere ai diversi Comuni, fino a diverse determinazioni regionali, sarà attribuita in modo proporzionale ai quantitativi di RSU conferiti dai diversi comuni.

Viene lasciata all'azienda la facoltà di inviare a recupero presso impianti terzi autorizzati quote di FOS (rifiuto CER 19.05.03) conforme alla DGR 1361/2007 ed alla DGR 1293/2014. Tale facoltà potrà essere esercitata solamente a condizione che:

- l'impianto ricevente abbia adottato un sistema di gestione ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001 e EMAS (regolamento CE 1221/2009)
- Ecosavona introduca all'interno del sistema di gestione ambientale integrata adeguate procedure gestionali del processo di produzione del biostabilizzato.

2.2.4 Trattamento dei rifiuti in ingresso durante la realizzazione degli interventi impiantistici

Il periodo transitorio viene disciplinato dalla Appendice 6

2.2.5 Trattamento dei rifiuti in ingresso in caso di guasti del TMB

In casi di sospensione dell'attività dell'impianto TMB a seguito di segnalazione alla Provincia ed all'ARPAL di guasti o attività di manutenzione straordinaria da parte del Gestore, si autorizza lo smaltimento in discarica di rifiuti urbani tal quali per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi/anno (inteso anche come somma di più periodi).

2.3 RIFIUTI CONFERIBILI A RECUPERO – CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- a) La presente autorizzazione prevede l'autorizzazione in regime ordinario al recupero di rifiuti indicati nell'APPENDICE 1 "RIFIUTI AUTORIZZATI", parte integrante del presente documento. Nella stessa appendice i rifiuti destinati al recupero sono identificati nella SEZIONE RECUPERO mediante il codice CER, le operazioni di recupero autorizzate ed i relativi quantitativi.
- b) I Codici di recupero autorizzati sono:
 - i. **R1** Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
 - ii. **R5** Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
 - iii. **R10** Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
 - iv. **R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
- c) L'attività di recupero R1 in termini energetici sul rifiuto "biogas" avviene nell'impianto di generazione elettrica dedicato, descritto al punto 2.4 dell'allegato B al presente provvedimento e dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni inerenti le emissioni di cui al successivo punto 5.

- d) L'attività di recupero in R5 viene autorizzata per il riciclo e il recupero di materiali idonei a sostituire/integrare materie prime o comunque maggiormente pregiate utilizzate nella costruzione e gestione operativa della discarica. Le caratteristiche dei rifiuti recuperati sono diverse a seconda del tipo di attività a cui sono destinate:

- i. copertura giornaliera dei rifiuti
- ii. bauletto drenante di rivestimento delle tubazioni di raccolta del percolato e del biogas, drenaggio di parete
- iii. creazione di sottofondi, rilevati, strade e pavimentazioni interne, arginelli di contenimento, ecc.

I rifiuti da utilizzare in attività di recupero R5 dovranno rispettare i criteri di ammissibilità indicati in appendice I.

- e) L'attività di recupero in R10 viene autorizzata per l'effettuazione della copertura definitiva della discarica.

I rifiuti da utilizzare in attività di recupero R10 dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2 lettera d-bis) del D.M. 05/02/1998. In particolare i rifiuti eventualmente riutilizzati per la copertura definitiva della discarica dovranno rispettare i limiti previsti dalla colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) della Tabella 1 – Allegato 5 – Allegati alla parte IV – D.Lgs 152/2006.

- f) L'attività di messa in riserva R13 viene autorizzata qualora le necessità operative siano tali da dover prevedere un preventivo accumulo nel tempo del materiale prima dell'utilizzo in una delle operazioni previste (R5 o R10). I quantitativi stoccabili sono in relazione alle aree disponibili. I cumuli di materiali in stoccaggio dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica indicante il tipo di materiale stoccato (CER), l'attività di stoccaggio provvisorio (R13) e l'attività finale a cui possono essere destinati (R5 - DM27/09/10 o R5 - DM 05/02/1998 o R10). Il tempo di permanenza del materiale in R13 non dovrà superare 1 anno.
- g) I quantitativi totali di rifiuti autorizzati a recupero (R5 - R10) ritirati, ancorché la sommatoria dei quantitativi puntuali autorizzati sia maggiore, non dovrà essere superiore a 100.000 tonnellate per anno solare.

2.3.1 Procedura di omologa dei rifiuti destinati a recupero

- h) Ogni nuova tipologia di rifiuto destinato a recupero è soggetto a procedura di omologa prima del conferimento in impianto. La caratterizzazione dei rifiuti da inviare a recupero sarà effettuata prima del conferimento in impianto, in ragione del codice CER e dell'attività di recupero a cui i rifiuti possono essere destinati.
- i) La documentazione di omologa si compone della seguente documentazione:
- scheda tecnica per il rifiuto destinato a recupero: documento che permette di raccogliere le informazioni fondamentali relative al produttore, all'origine del rifiuto e alle sue caratteristiche per valutarne l'ammissibilità e l'attività di recupero a cui può essere avviato; tale documento viene allegato ai formulari durante il conferimento in impianto;
 - certificato analitico (ove richiesto): certificato emesso dal laboratorio che esegue le analisi chimiche del rifiuto, finalizzate alla valutazione della non pericolosità del rifiuto e dell'ammissibilità alle procedure di recupero definite per Ecosavona Srl. In caso di rifiuti generati regolarmente da processo di produzione continuo, il certificato analitico deve avere una validità non superiore a 12 mesi (cioè essere effettuato almeno 1 volta all'anno); in caso di rifiuti non

generati regolarmente deve essere rappresentativo del lotto che verrà conferito a recupero in parola;

- eventuale altra documentazione utile a verificare la conformità del rifiuto ai criteri di accettabilità del rifiuto alle procedure semplificate di recupero.
- j) Ogni tipologia di rifiuto viene omologata per una specifica attività di recupero. In fase di omologazione viene valutata la necessità o meno di effettuare ulteriori verifiche sul rifiuto.

2.3.2 Prescrizioni particolari afferenti il rifiuto di cui al codice CER 03.03.10

- k) il parametro COD, da determinarsi sul rifiuto CER 03.03.10, ai sensi dell'articolo 9 ed allegato 3 del D.M. 5/2/1998, non dovrà essere superiore a 500 mg/l;
- l) le operazioni di recupero, di cui al CER 03.03.10, autorizzate con il presente provvedimento, potranno effettuarsi fino al raggiungimento di 18.000 t/anno complessive e sono subordinate all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 D.M. 5/2/1998 e successive modifiche apportate dal DM 5.4.06 n. 186. Le analisi dovranno essere effettuate a cadenza annuale e comunque a prescindere dal decorso temporale, ogni qualvolta muti il soggetto che conferisce il rifiuto CER 03.03.10 alla società Ecosavona Srl;
- m) resta inteso che i parametri analitici, con la sola esclusione del COD, previsti dalla tabella dell'allegato 3 D.M. 5/2/1998 e s.m.i., dovranno rispettare la concentrazione limite indicata, affinché il recupero sia effettuabile.

3 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

3.1 TARIFFA

- a) Le informazioni ed indicazioni relative all'applicazione della tariffa sono riportate nell'APPENDICE 2, parte integrante e sostanziale del presente documento; detta Appendice potrà essere modificata annualmente su proposta dell'Azienda con Determina Dirigenziale;
- b) Ai sensi dell'allegato 2 punto 6.2 del D.Lgs. 36/03 e dell'art. 41 della L.R. 18/99, con cadenza annuale, potrà essere presentata alla Provincia di Savona, una relazione di aggiornamento del prezzo di conferimento da applicare nel caso di eventuali variazioni intervenute a seguito di:
 - i. variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei costi di gestione e di costruzione;
 - ii. nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;
 - iii. nuove perizie di variante.
- c) I costi sono comunque aggiornati ogni tre anni in funzione dell'andamento del costo della vita, calcolato sulla base dell'Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati determinato a cura dell'ISTAT

3.2 GESTIONE

- a) copia di tutte gli elaborati progettuali relativi all'ampliamento ed all' A.I.A., identificati nella Appendice 4, dovranno essere tenuti presso il sito a disposizione dell'autorità di controllo;
- b) Il quantitativo massimo annuale di rifiuti conferibile in discarica, per lo smaltimento, è pari a 190.000 t., per ogni anno solare di riferimento, con esclusione delle quantità di rifiuti conferite

dal comune di Vado Ligure, nel rispetto di quanto previsto dall' APPENDICE 2.

- c) prima dell'avvio della coltivazione dovranno essere versate le relative garanzie finanziarie come da Appendice 5;
- d) entro tre mesi dal rilascio del presente provvedimento dovrà essere presentata alla Provincia di Savona, ai fini dell'esercizio del controllo, un aggiornamento della procedura interna prevista per lo scarico dei rifiuti pulverulenti atta a minimizzare la dispersione di polveri; dovrà anche essere aggiornata e presentata alla Provincia di Savona la procedura di intervento per condizioni straordinarie che preveda le operazioni da seguire in caso di dispersioni accidentali di tali rifiuti ed anche di quelli soggetti a trasporto eolico.
- e) L'impianto di discarica dovrà essere gestito in conformità a quanto previsto dagli allegati 1 e 2 del d.lgs 36/03, in particolare nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - i. al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale della discarica, la copertura giornaliera, ovvero con frequenza inferiore alla giornata in relazione alla procedura da aggiornare ai sensi del precedente punto e), dei rifiuti dovrà essere realizzata con materiale idoneo ad impedire il trasporto eolico dei rifiuti sottostanti. Durante la coltivazione ed il transito dei mezzi di conferimento rifiuti, devono essere adottate idonee misure atte ad evitare l'emissione di polveri, compresa l'irrigazione delle piste di accesso. In particolare i rifiuti che possono dare luogo a dispersione di polveri e/o emanazioni odorose moleste, devono essere ricoperti, quanto prima possibile, con uno strato di materiale adeguato ed adottate specifiche cautele di conduzione nonché idonei sistemi di contenimento atti ad impedire la dispersione stessa;
 - ii. tutti i rifiuti devono avere caratteristiche chimico-fisiche tali da non sviluppare gas, vapori pericolosi; non devono arrecare effetti nocivi tali da comportare inquinamento alle matrici ambientali e danno alla salute umana in caso di contatto con altre materie;
 - iii. i fronti di avanzamento dei rifiuti in coltivazione, devono avere una pendenza non superiore a 30 gradi, conformemente a quanto previsto al punto 2.10 dell'allegato 1 del D.lgs. 36/2003 . La pendenza delle scarpate coltivate comprese tra due berme della discarica dovranno essere conformi ai documenti progettuali;
 - iv. la messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo i criteri di elevata stabilità, come previsto dal punto 2.10 dell'Allegato 1 del d.lgs 36/03. Lo scarico e l'accumulo dei rifiuti dovrà essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità. Si dovrà procedere all'interramento dei rifiuti per settori di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato;
 - v. la viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che si abbiano a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita della discarica;
- f) La Ecosavona trasmetterà annualmente, entro il mese di gennaio, alla Provincia di Savona e all'A.R.P.A.L. il calendario degli autocontrolli previsti nell'allegato E al presente provvedimento ed entro un tempo non inferiore a 5 giorni lavorativi (quest'ultimo da intendersi tassativo per ciò che concerne la verifica del mancato rispetto delle prescrizioni) darà comunicazione/conferma, anche per le vie brevi (fax e/o @mail), della data esatta di esecuzione degli stessi. A tal proposito si elencano nel seguito i riferimenti di Provincia e ARPAL:
 - Provincia: fax n°019/8313269-517
 - Provincia email: protocollo@pec.provincia.savona.it

- ARPAL: fax n°019/84181229
- ARPAL email ARPAL: arpal@pec.arpal.gov.it

Contestualmente la società dovrà confermare o meno i metodi di campionamento e analisi; nel caso in cui non fossero stati comunicati in precedenza, ovvero nel caso in cui vengano a modificarsi, i metodi stessi dovranno essere allegati alla comunicazione. Ciò permetterà di valutare, per ogni metodica, l' idoneità allo scopo (in relazione al valore limite del parametro), la precisione, l'esattezza e l'incertezza intorno al valore limite. Tali informazioni dovranno essere contenute nel metodo, o comunque precisate al fine di completare la valutazione di coerenza delle metodiche utilizzate (campo di applicazione, limite di rilevabilità) fatta da Arpal in prima istanza all'atto della dichiarazione da parte della società del metodo analitico previsto. A seguito degli esiti del piano di monitoraggio potranno essere variate le modalità di autocontrollo e controllo nonché le periodicità previste per ogni parametro. Tali modalità potranno essere variate anche nel corso del periodo di riferimento del monitoraggio stesso previa comunicazione alle autorità competenti; in relazione ai metodi di misura, questi potranno variare, sia su proposta Arpal che della Società, e, comunque, tali variazioni risultano poco significative, rispetto all'autorizzazione IPPC;

3.3 IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI

- a) La gestione dell'impianto di trattamento meccanico dei rifiuti dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni impartite per la emissione denominata ET1
- b) dovrà essere evitato, per quanto possibile, lo sviluppo di larve e l'emanazione di odori molesti e non si dovrà arrecare alcun pregiudizio alle matrici ambientali interessate.

3.4 CONTAINER DRENANTE

- a) La posizione del container drenante dovrà essere indicata sulla cartografia, di cui al punto 8.1 dell'Allegato D, a disposizione presso l'impianto.
- b) Il container drenante, nella fase di disidratazione, dovrà essere collettato alla fognatura interna di stabilimento, in modo da scaricare i liquidi nelle vasche del percolato, e posizionato in modo da permettere lo scarico dell'autospurgo al suo interno evitando ogni possibile sversamento.
- c) Quando il fango avrà raggiunto la palabilità, dopo un riposo per lo sgocciolamento, previa pesatura, potrà essere abbancato in discarica (movimento interno al sito). Tale rifiuto dovrà essere preso in carico sul registro rifiuti della discarica;
- d) Dovranno essere presi tutti gli accorgimenti necessari per evitare rilasci di odori molesti;

3.5 ULTERIORI PRESCRIZIONI

- a) ai sensi degli artt. 10 comma 2 lett. l) e 13 comma 5 del D.Lgs. 36/03, entro il mese successivo al decorso del quadrimestre solare (maggio, settembre, gennaio anno successivo), dovranno essere predisposti su supporto informatico e su supporto cartaceo (informazioni che dovranno essere tenuti c/o l'impianto di discarica a disposizione dell'Autorità che ne faccia richiesta) i seguenti dati riepilogativi:
 - i. quantità complessiva espressa in Kg e/o m³, con indicazione dei relativi CER, dei rifiuti smaltiti nell'anno solare di riferimento e prezzi di conferimento;
 - ii. quantitativo espresso in Kg e/o m³ dei materiali utilizzati per la copertura giornaliera dei rifiuti;

- iii. quantitativo di FORSU biostabilizzato utilizzato espresso in m³ e/o in Kg, per la copertura giornaliera dei rifiuti;
 - iv. capacità residua complessiva ancora disponibile per l'abbancamento dei rifiuti espressa in m³ sulla base delle periodiche verifiche planoaltimetriche del sito;
 - v. volume espresso in m³ e/o tonnellate del percolato prodotto con indicazione dei sistemi utilizzati per il trattamento/smaltimento;
 - vi. risultati delle verifiche di stabilità del corpo discarica, effettuate ai sensi del D.L.gs 36/03;
- b) dovrà essere presentata alla Provincia di Savona, al Comune di Vado L e all'ARPAL, su supporto informatico e su supporto cartaceo, entro il 30 aprile dell'anno successivo quello di riferimento una relazione di riepilogo afferente l'anno solare decorso contenente esclusivamente le seguenti informazioni:
- i. quantità espressa in Kg, per ogni rifiuto identificato dal corrispondente CER, dei rifiuti smaltiti;
 - ii. quantitativo complessivo, espresso in Kg, dei rifiuti smaltiti;
 - iii. quantitativo eventualmente utilizzato espresso in m³ e/o in Kg, per la copertura giornaliera dei rifiuti;
 - iv. quantitativo di FORSU biostabilizzato utilizzato espresso in m³ e/o in Kg, per la copertura giornaliera dei rifiuti;
 - v. volumetria espressa in m³, ancora disponibile per la coltivazione;
 - vi. quantitativo, espresso in m³ di percolato prodotto dal corpo discarica ed indicazione del sistema di trattamento e/o smaltimento adottato;
 - vii. risultati delle analisi effettuate sulle matrici ambientali indicate nel piano di gestione operativa e nel piano di sorveglianza e controllo meglio dettagliati in premessa;
 - viii. quantitativo e caratterizzazione analitica del biogas estratto dal corpo discarica, espresso in Nm³, con caratterizzazione analitica dell'emissione successiva alla combustione;
 - ix. i risultati complessivi delle verifiche e dei monitoraggi circa la stabilità del corpo della discarica, come previsto nel piano di monitoraggio.

Nel periodo post-operativo tale relazione verrà inviata, sempre su supporto informatico, limitatamente ai punti v, vi, e vii, integrando nel punto viii. informazioni circa i monitoraggi della stabilità del corpo discarica. Sulla base delle informazioni riportate di cui al punto precedente, questa Provincia, sentiti gli enti competenti, si riserva la possibilità di fissare ulteriori prescrizioni.

3.6 GARANZIE FINANZIARIE:

Le garanzie finanziarie sono disciplinate dall'Appendice 5

4 SCARICHI IDRICI

4.1 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

- a) Lo scarico S1 costituito da acque reflue percolanti nel corpo della discarica (percolato) dovrà rispettare i seguenti limiti in deroga contrattuale con il Consorzio Depurazione Acque di Savona:

Parametro	Limiti tab. 3 All. 5, parte III D.Lgs. 152/06 mg/l	Limiti in deroga ⁽¹⁾ mg/l	Limiti in deroga ⁽²⁾ mg/l
Solidi sospesi totali	200	500	300

Parametro	Limiti tab. 3 All. 5, parte III D.Lgs. 152/06 mg/l	Limiti in deroga ⁽¹⁾ mg/l	Limiti in deroga ⁽²⁾ mg/l
BOD5	250	2000	1.500
COD	500	9.000	6.000
Boro	4	30	20
Zinco	1	15	10
Solfuri (come H ₂ S)	2	6	4
Cloruri	1.200	10.000	7.000
Fosforo	10	30	20
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	30	6.000	4.000
Grassi ed oli animali e vegetali	40	150	100
Idrocarburi totali	10	50	30
Aldeidi	2	10	7
Solventi aromatici	0,4	3	2
Tensioattivi totali	4	100	50
Azoto nitroso	0,6	60	40
Azoto nitrico	30	3.000	2.000
Ferro	4	400	300
Alluminio	2	20	15
Rame	0,4	20	15
Cromo III	4	40	25
Manganese	4	40	25
Nichel	4	40	25
Arsenico	0,5	5	3
Selenio	0,03	0,3	0,2
Solfati	1.000	15.000	10.000
Fenoli	1	10	7
Cianuri	1	10	7
Fluoruri	12	120	80

(1) determinato come campione medio sulle 3 ore ovvero per la durata dello scarico se di durata minore

(2) determinato come campione medio delle 24 ore

Portata massima oraria di scarico: 40 m³/h

- b) Per quanto non riportato nella tabella, valgono i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.
- c) il Gestore, con cadenza trimestrale dovrà provvedere alla analisi della qualità dello scarico S1; con la stessa frequenza dovrà, altresì, analizzare l'eventuale percolato raccolto nella vasca VPB nei pressi dell'impianto di biostabilizzazione per verificare la rispondenza alle caratteristiche convenzionate con il Consorzio per la depurazione delle acque di Savona.
- d) Dovrà essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione degli scarichi

4.2 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

sigla	ubicazione	coordinata nord	coordinata est
-------	------------	-----------------	----------------

		(Gauss Boaga)	(Gauss Boaga)
M1	Scarico canali di gronda provvisori della zona di coltivazione e dilavamento meteorico viabilità interna - Rio Fornaci	4.899.768	1.454.040
M3	Scarico acque dilavamento – piazzale VP3 nel rio Dannati	4.899.719	1.453.602
M4	Scarico acque dilavamento – fronte inerbito discarica (a valle M3)	4.899.941	1.453.802

- Tutte le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento devono essere dotate almeno di pozzetti dissabbiatori e di campionamento
- La ditta dovrà mantenere gli impianti ed i punti di immissione sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine detti punti devono essere dotati di pozzetto di campionamento accessibile in sicurezza ex art. D.Lgs. 81/08 e s.m.i
- La ditta dovrà effettuare sistematiche ispezioni delle opere connesse alle immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, facendo manutenzione agli impianti di trattamento ed effettuando gli espurghi e le pulizie necessarie. Le ispezioni dovranno comunque essere effettuate dopo ogni evento meteorico significativo non consecutivo ad altri;
- Qualsiasi modifica da apportare alle immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, o alle opere ad esse connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza;

5 EMISSIONI IN ATMOSFERA

5.1 EMISSIONI CONVOGLIATE

- Le caratteristiche del gas combustibile da utilizzare nell'impianto di combustione generante le emissioni da E8 a E14 dovranno essere le seguenti (in accordo con quanto previsto al punto 2.2 dell'Allegato 2 Suballegato 1 Tipologia 2 del D.M. 05/02/98):
 - Metano min 30% vol
 - H₂S max 1,5% vol
 - P.C.I. Sul tal quale min 12.500 kJ/Nm³
- La ditta, nell'esercizio della propria attività, dovrà contenere ciascuna delle sotto elencate emissioni entro i seguenti limiti:

Denominazione	Inquinanti	Limiti ^{(1) (2)}
[E1 – E2 – E3 – E4 E5 – E6 – E7 (sostituiti con generatori. E11 ed E12.)] E8 – E9 – E10 – E11 – E12 – E13 ³ – E14 ³ (generatori elettrici a gas di discarica)	Polveri	10 mg/Nm ³
	HCl	10 mg/Nm ³
	Carbonio Organico Totale	150 mg/Nm ³
	HF	2 mg/Nm ³
	NO _x	450 mg/Nm ³
	CO	500 mg/Nm ³
	S.O.V. (esprese come COT)	5 mg/Nm ³
ET1 (aspirazione capannone trattamento meccanico dei rifiuti)	Polveri	10 mg/Nm ³
	Ammoniaca	35 mg/Nm ³
	H ₂ S	2 mg/Nm ³
	S.O.V. (esprese come COT)	5 mg/Nm ³

(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%

(2) Valori medi rilevati in un periodo di campionamento di 1 ora

(3) Generatori elettrici a Biogas di cui – alla data del rilascio del presente provvedimento – è prevista la futura installazione

- La ditta, con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo, dovrà comunicare a questi uffici la data di attivazione dell'emissione E13-E14 asservite ai relativi motori di generazione elettrica di futura installazione.

- d) Entro i 90 giorni successivi a tale data la ditta dovrà sottoporre a collaudo l'emissione E13 ed E14, ricercando i seguenti inquinanti nelle condizioni di massimo carico operativo:

Denominazione	Inquinanti
E13 ed E14 ⁽¹⁾	Polveri
	HCl
	Carbonio Organico Totale
	HF
	NOx
	CO

(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%

- c) Nel caso di attivazione della torcia, dovrà essere garantita la temperatura di combustione per la completa degradazione delle sostanze contenute nel Biogas.
- d) La ditta non potrà procedere all'installazione di condotti by-pass degli impianti di abbattimento asserviti alle emissioni **E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14 ed Et1**; in caso di disservizio di detti impianti di abbattimento la relativa lavorazione a monte dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità dei sistemi di contenimento stessi;
- e) I punti di campionamento delle singole emissioni devono essere dotati di idoneo bocchello di campionamento conforme a quanto previsto dalla norma UNI 10169, raggiungibile in sicurezza dal personale addetto all'effettuazione dei campionamenti;
- f) Sull'emissione **ET1** deve essere installato un pressostato differenziale asservito al filtro dedicato. Detto strumento, tramite opportuno circuito di consensi, deve fornire agli operatori un segnale di allarme acustico e/o visivo in caso di pressione fuori range durante il funzionamento del filtro depolveratore stesso;
- g) Dev'essere implementato un programma di controllo e manutenzione che, con frequenza trimestrale, verifichi lo stato di efficienza del filtro (ivi compreso il pressostato differenziale) asservito all'emissione **ET1**, e che con frequenza semestrale preveda, qualora necessaria, una manutenzione generale di tutti i sistemi di abbattimento installati, ivi compresi, i termoreattori (E8-E14) sui quali dovranno essere svolte le attività di manutenzione secondo le indicazioni fornite dalla ditta fornitrice. Il filtro a tessuto, installato a monte dell'emissione Et1, dovrà essere mantenuto costantemente efficiente e dovrà essere sostituito ogni qualvolta si verificano problemi dovuti alla rottura o all'intasamento. A tal fine la ditta dovrà conservare in magazzino un set di calze nuove (almeno tre calze) per l'immediata sostituzione. La ditta deve altresì documentare, ove richiesto dagli organi competenti, la destinazione dei filtri esausti, i quali devono essere movimentati sul registro di carico e scarico, previsto ai sensi dell'art.190 del D.Lgs. 152 del 03/04/06 e s.m.i.;
- h) Dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate progressivamente, vidimate dall'ente di controllo le operazioni di manutenzione dei sistemi di contenimento installati su tutte le emissioni e le sostituzioni effettuate – data e tipologia di intervento, nonché le operazioni di manutenzione del pressostato differenziale. Il registro dovrà essere conservato, a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;

5.2 EMISSIONI DIFFUSE

- a) Al fine di contenere lo sviluppo di emissioni diffuse dovrà essere garantita
- i) l'impermeabilizzazione dei lotti coltivati

- ii) la regolare copertura giornaliera dei rifiuti abbancati
 - iii) l'efficienza del sistema di estrazione del biogas
 - iv) l'efficienza di funzionamento dell'impianto di deodorizzazione interno al capannone
 - v) la sistematica bagnatura delle strade e delle piste di accesso alla discarica;
 - vi) il funzionamento dell'impianto di lavaggio ruote, posto in uscita alla discarica;
 - vii) la pulizia settimanale delle strade di accesso (da S. Genesio alla discarica) tramite spazzamento meccanico
- b) Al fine di monitorare le emissioni diffuse di gas di discarica :
- i) Entro 6 mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento dovranno essere implementati almeno 3 punti di monitoraggio provvisorio dei gas interstiziali.
 - ii) Con l'avanzamento della costruzione della discarica dovranno essere sempre garantiti almeno 3 punti di monitoraggio provvisori dei gas interstiziali.
 - iii) Quando la costruzione della discarica sarà completata dovranno essere realizzati e messi in esercizio sei punti di monitoraggio dei gas interstiziali così come previsto dal progetto
 - iv) Dovranno essere effettuati i monitoraggi periodici del gas di discarica (Cfr. Appendice 3 punti 1.3 e 1.4) secondo le frequenze stabilite nell'Allegato E.

6 LIVELLI DI GUARDIA

I Livelli di Guardia definiti in accordo con le indicazioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 1240 del 29/10/2010 avente ad oggetto : " Linee guida per la determinazione dei livelli di guardia e di indicatori ambientali sito specifici nelle discariche di rifiuti ai sensi del D.Lgs 36/03", sono riportati in APPENDICE 3 "Livelli di Guardia e Piani di Intervento", parte integrante e sostanziale del presente documento;

7 PIANI DI INTERVENTO

Nel caso in cui durante l'effettuazione dei monitoraggi prescritti nell'Allegato E si riscontrino superiori dei Livelli di Guardia dovranno essere attivati i Piani di Intervento riportati nella APPENDICE 3 "Livelli di Guardia e Piani di Intervento"

8 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC

1. La Ditta dovrà conservare presso gli uffici della discarica, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie, almeno in formato A1, dell'insediamento dalle quali risultino :
 - i. sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo, e/o equalizzazione – punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione
 - ii. aree destinate al deposito dei rifiuti
 - iii. punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione

- iv. posizione del container drenante
- 2. dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.
- 3. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- 4. Non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 5. Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6. Tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
- 7. I rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
- 8. Deve essere mantenuta l'attuale custodia diurna e notturna dell'impianto attraverso la procedura esistente che verrà comunicata unitamente ai recapiti telefonici utili;
- 9. Al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
- 10. Il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- 11. La cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 12. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 13. A far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;